DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1989

che autorizza il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che in data 30 marzo 1989 il governo del Regno Unito ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti di talune calzature di cui ai codici NC 6401, 6402, 6403 e 6404 originari della Repubblica popolare cinese, messi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/87 [3], il Regno Unito applica un regime di restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, gli elementi addotti dalle autorità britanniche per giustificare la richiesta presentata;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se, nel corso degli anni di riferimento, di cui alla decisione 87/433/CEE, si siano verificate importazioni significative provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che da tale esame risulta che esistono le condizioni per l'applicazione di misure di sorveglianza sui prodotti in causa;

considerando che di conseguenza conviene autorizzare il Regno Unito a sottoporre fino al 31 dicembre 1989 le importazioni in questione a misure di sorveglianza intracomunitaria preliminare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a procedere fino al 31 dicembre 1989 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni dei prodotti sottoindicati, originari della Repubblica popolare cinese, in conformità della decisione 87/433/CEE.

Codice NC	Designazione delle merci
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribandini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.
[3] GU n. L 217 del 6. 8. 1987, pag. 1.